

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI"
in sigla "A.D.I."

* * * * *

Art. 1.- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. In data 22/01/2014 è stata costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO ITALIANI", di seguito denominata con l'acronimo di A.D.I., con sede legale nel Comune di Roma alla Via Taranto n.44 la cui scrittura privata è stata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate della Direzione Provinciale di Salerno- Ufficio Territoriale di Eboli con il n. 516 serie 3N del 30/01/2014.
2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2.- NATURA - FINALITA' - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L'"A.D.I." è un'associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

Si costituisce per raggiungere le finalità seguenti:

- a) raggruppare nell'Associazione le imprese, gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un'attività di servizi e/o una libera professione, su tutto il territorio nazionale;
- b) perseguire obiettivi e finalità a favore dei soci in particolare attraverso l'espressione di una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna, l'assicurazione di una solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo che ad essa fa riferimento, l'erogazione di efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche;
- c) stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, al fine di far ottenere ai propri Soci vantaggi e/o agevolazioni inerenti la loro attività aziendale e/o professionale;
- d) assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività in ogni sede, locale, provinciale, regionale e nazionale, nonché nei confronti dei singoli operatori economici, delle Associazioni di Categoria, degli Enti Pubblici e di quelli Privati;
- e) curare l'immagine dei Soci indirizzandola a diventare una compagine omogenea basata su un corpus di valori basati sulla solidarietà, sulla compartecipazione, sulla collaborazione, sull'unità di intenti e di comportamento e che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione

delle attività aderenti;

f) Stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori del settore specifico di appartenenza e ogni altra attività che sia nell'interesse degli associati e dei loro interessi.

Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:

a) assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;

b) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che Privati che possano valorizzare i beni ed i servizi dei Soci;

c) rappresentare la categoria, ogniqualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;

d) designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;

e) promuovere ed organizzare incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su tematiche riguardanti le attività degli iscritti e comunque nell'interesse degli associati;

f) promuovere ed organizzare attività formative, di ogni ordine, con particolare attenzione alle questioni inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/08 e successive integrazioni o modificazioni) inoltre attività formative professionali promosse da enti od organismi paritetici promossi e riconosciuti da A.D.I.;

g) favorire la collaborazione con analoghe associazioni, anche internazionali;

h) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale;

i) partecipare a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese;

j) promuovere, al fine della rappresentatività territoriale, la costituzione di sedi territoriali, zonali, provinciali, regionali e nazionali, nel rispetto delle normative in essere, con particolare riferimento alle circolari emanate dal Ministero del lavoro comma la n. 14/95 e all'Accordo Stato Regione del 07/07/2016.

Art. 3.- MARCHIO

1. L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "A.D.I." e da un marchio.

2. La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.

3. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo

di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4.- REGOLAMENTI

I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse.

Art. 5.- AMMISSIONI - ISCRIZIONI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed alle sue iniziative. Tutti gli associati, tranne quelli onorari, sono obbligati a versare la quota associativa di ammissione al momento dell'iscrizione all'associazione e la quota annuale. Sono associate le persone, i liberi professionisti, gli enti pubblici e privati, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo. L'eventuale rigetto potrà non essere motivato. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per decesso, dimissioni, esclusione o morosità nel pagamento della quota associativa. La morosità deve essere protratta per sei mesi dalla scadenza del termine fissato. L'esclusione verrà pronunciata dal consiglio direttivo solo per fatti contrari alle finalità dell'associazione e per violazione del codice deontologico, con delibera motivata. Può essere impugnata dall'associato escluso entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento, ricorrendo al Collegio dei revisori che ha funzione di compositore delle controversie ed il cui parere su ogni controversia è insindacabile ed inappellabile; la quota o il contributo associativo non costituiscono quote di partecipazione trasmissibili a terzi e quindi sono incedibili e non rivalutabili. Nel caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso od esclusione dell'associato nessun rimborso spetterà all'associato o ai suoi eredi o aventi causa.

ART 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI.

Gli associati si distinguono in "fondatori", "ordinari", "sostenitori", ed "onorari". Sono associati "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in data 22/01/2014 e che, a tutt'oggi, sono ancora associati. Sono associati "ordinari" coloro che concorrono al raggiungimento degli scopi della associazione prestando la propria opera. Sono associati "sostenitori" coloro che sono interessati agli scopi della associazione ma non intendono prestare la propria opera per il loro conseguimento, limitandosi a finanziare l'attività ed a partecipare alla vita associativa. Sono associati "onorari" coloro che per spiccate virtù nel campo socio culturale, imprenditoriale, professionale sono invitati dal consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci ad aderire all'associazione; sono esentati dalla quota di ammissione e dalla quota annuale e hanno diritto di voto. Tutti gli associati partecipano alle manifestazioni e attività svolte dalla associazione e godono dei servizi erogati dall'associazione a loro favore; hanno diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 7.- STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'associazione: - l'assemblea nazionale dei soci; - il consiglio direttivo nazionale;- il presidente del consiglio direttivo ed il vice presidente; - Il Collegio nazionale dei revisori che potrà essere successivamente nominato; il comitato delle sedi provinciali e regionali.

ART 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'assemblea nazionale è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. L'assemblea deve essere convocata quando ne è fatta espressa richiesta motivata di almeno un quinto degli aventi diritto al voto salvo che per modificare il presente statuto per cui ci sarà bisogno della maggioranza assoluta dei soci con una maggioranza di tre quarti in Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto al voto:

- i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale,
- i soci fondatori,
- i soci sostenitori,
- i soci onorari,
- i delegati,

Il diritto alla partecipazione spetta a tutti gli iscritti ai quali sia stato ratificato da parte del consiglio direttivo nazionale il loro riconoscimento di socio. Ciascun componente può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato e può rappresentare non più di due associati. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è affisso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi provinciali e regionali, qualora costituite, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Al fine di assicurare tali affissioni è fatto obbligo ai presidenti e/o rappresentanti degli organismi territoriali affiggere l'avviso di convocazione, che può essere trasmesso via e-mail, fax, raccomandata o pec.

La mancata affissione dell'avviso di convocazione è imputabile al presidente e/o al rappresentante territoriale, qualora il Direttivo Nazionale abbia provveduto nei termini alla convocazione con i mezzi avanti descritti, e non comporta diritto ad alcuna eccezione o reclamo rispetto alle delibere adottate in assemblea per la mancata partecipazione, se non nei confronti dei responsabili dell'Organismo Locale, verso i quali gli associati interessati possono muovere azioni di tipo disciplinare. L'assemblea approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della associazione, delibera sugli indirizzi e direttive per il perseguimento degli scopi, sull'approvazione del nominativo proposto alla carica di presidente da parte del Comitato dei Soci Fondatori, nomina gli altri organi elettivi, sulla modifica del presente statuto e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, che nomina, a sua volta, un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori, che deve essere affisso nella sede legale

dell'associazione per almeno trenta giorni successivi all'assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del codice civile.

ART 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'associazione è amministrata dal consiglio direttivo nazionale, composto da almeno cinque associati e comunque sempre in numero dispari. Il consiglio direttivo nazionale è eletto dall'assemblea e dura in carica sette anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il consiglio designerà un nuovo consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata e confermata dall'assemblea. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario.

ART 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo i poteri affidati al presidente appresso precisati, nonché tutti i compiti ad esso demandati dallo statuto. Spettano comunque al consiglio direttivo : - l'esecuzione delle delibere assembleari demandate alla sua competenza; - la deliberazione di ammissione di nuovi associati;- la esclusione per morosità e/o estromissione di associati per atti e fatti contrari allo statuto, ai regolamenti ed al Codice Deontologico - il controllo sull'operato del presidente; - l'approvazione su proposta del presidente dell'ordine del giorno delle adunanze assembleari; - la redazione e formazione del bilancio, nei suoi vari articolati; - la determinazione della quota di ammissione e della quota annuale;- la stesura di un disciplinare di comportamento da far rispettare da ogni sede territoriale - al consiglio direttivo nazionale spetta, inoltre, il diritto di ratificare o meno l'ammissione delle singole sedi, la mancata ratifica può non essere motivata;- spetta il diritto di commissariare le sedi territoriali per motivi di onorabilità, e/o di mancato rispetto o violazione del disciplinare e dei regolamenti emanati.

- la determinazione degli indirizzi e direttive per il perseguimento degli scopi dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il consiglio direttivo nazionale si riunisce anche al di fuori della sede legale, purché in Italia, su convocazione del presidente, quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da parte di due consiglieri. La convocazione avviene con ogni mezzo in grado di dare successiva prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente solo se presenti tutti i consiglieri. Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti sarà accolta la decisione votata dal presidente. La riunione è presieduta dal presidente del consiglio direttivo nazionale ed in sua assenza dal vice presidente. Delle deliberazioni del consiglio si fa constatare mediante verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità di chi

presiede la riunione ed a cura di un segretario.

ART 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente di A.D.I. è eletto dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Comitato dei Soci Fondatori (C.S.F.) e dura in carica per sette anni, con possibilità di essere successivamente rieletto. Il Comitato dei Soci Fondatori è composto dai soci che hanno costituito l'associazione in data 22/01/2014 integrato dagli ex presidenti e dal presidente in carica. Il C.S.F. all'atto della scadenza dalla carica del presidente provvede ad indicare, dopo attenta e motivata valutazione delle risorse umane presenti nell'Associazione e di eventuali autocandidature alla carica di Presidente, un nominativo da proporre all'Assemblea dei Soci convocata per l'elezione degli organi statutari. L'assemblea dei Soci prende atto della designazione e vota a maggioranza dei presenti sulla proposta del C.S.F.

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il presidente è investito dei compiti affidatigli dal presente statuto e dal potere di amministrazione ordinaria dell'associazione. A titolo esemplificativo, si considerano atti di ordinaria amministrazione:

- la traenza di assegni, l'assunzione di obbligazione di beni mobili;
- l'apertura di conti correnti bancari e postali;
- la richiesta di mutui, finanziamenti, affidamenti e scoperture bancarie;
- la proposizione di domande ed istanze ad Enti pubblici e privati per la richiesta di contributi ed erogazioni,
- la stesura e firma di convenzioni con privati ed enti in genere;
- l'assunzione di personale e l'individuazione del Direttore Generale da proporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
- la partnership con organismi e strutture che possano rivelarsi utili alla vita associativa;

Il presidente può delegare gli atti di ordinaria amministrazione al Vice presidente o ad altri componenti del consiglio direttivo nazionale.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato con delibera del consiglio direttivo.

ART 12 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente svolge funzioni di coordinamento dell'attività della associazione, presiede ogni organismo dell'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al medesimo possono essere delegati compiti, funzioni ed incarichi specifici dal Consiglio direttivo o dal presidente, in modo particolare, al vicepresidente potrà spettare il ruolo di tesoriere il quale provvederà ai pagamenti ed agli incassi, curerà la contabilità dell'associazione e sarà il responsabile della cassa sociale.

ART 13 - SEGRETARIO

Il segretario assiste il consiglio direttivo nelle proprie riunioni, redigendo e sottoscrivendo unitamente al presidente il verbale, collabora con il presidente nelle proprie funzioni.

14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

L'associazione potrà affidare il controllo della gestione ad un Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

Nel caso in cui l'associazione dovesse effettivamente scegliere questa modalità di controllo della gestione, essa sarà esercitata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Esso dura tre anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a controllare la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolarità delle scritture contabili e del bilancio.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale sia singolarmente che collegialmente, alle Assemblee, con potere di elevare osservazioni o dissensi. I relativi ordini del giorno sono inviati anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle relative riunioni deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Revisore dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Revisori supplenti partecipano alle riunioni del Collegio quando, per qualsiasi motivo, siano assenti i membri effettivi.

Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga meno l'Assemblea, deve, nella prima riunione, provvedere alla reintegrazione dell'organo sociale.

Al collegio dei revisori è demandato anche la funzione di dirimere le questioni che scaturiscono da esclusione e/o estromissioni dei soci adottate dal Consiglio Direttivo Provinciale ed il loro parere su tali delibere è insindacabile ed inappellabile nei confronti delle parti.

ART 15 - COMITATO DELLE SEDI PROVINCIALI E REGIONALI

Ogni sede provinciale e regionale regolarmente riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ha diritto a far parte del Comitato delle Sedi Provinciali e Regionali(C.S.P.R.).

Al C.S.P.R. è demandata la risoluzione di ogni questione che insorga fra i Soci e fra questi e gli organi delle singole sedi giudicando senza formalità di procedure e quale arbitro amichevole compositore.

Il comitato viene costituito non appena sono riconosciute e ratificate con iscrizione nell'apposito registro di un numero non inferiore a cinque sedi provinciali ed è composto da minimo cinque membri in persona dei rispettivi responsabili territoriali.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, le successive

composizioni del predetto comitato sono formate a seguito di elezioni tra tutte le associazioni che risultano ratificate ed iscritte per il giorno della assemblea, per la quale validità, notifica ed affissioni vengono assunte per valide quelle già indicate per l'Assemblea Provinciale dei soci.

All'assemblea per la nomina del comitato partecipano i presidenti ed ulteriori membri di ogni singola sede provinciale a seconda del numero degli associati regolarmente iscritti, per i primi 200 associati l'associazione è rappresentata dal solo Presidente, per ogni 200 ulteriori associati alla elezione dei nuovi componenti del Comitato Vi parteciperà 1 ulteriore rappresentante.

Il Comitato delle sedi Associative Provinciale ha la funzione di organo con parere consultivo nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale può dare indicazioni e suggerimenti per il miglioramento dell'attività rivolta al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 16 - RAPPRESENTANZE DELL'ASSOCIAZIONE

Le componenti del sistema delle rappresentanze dell'associazione sono:

- a) Rappresentanze regionali
- b) Rappresentanze provinciali
- c) Rappresentanze territoriali

Le Rappresentanze regionali sono costituite nelle regioni con più di una provincia in cui siano presenti più di una Rappresentanza provinciale.

Le Rappresentanze provinciali sono necessariamente costituite nelle province in cui siano presenti più Associazioni di territorio aderenti ad ADI. In presenza di una sola Associazione di territorio con perimetro provinciale, il ruolo organizzativo della Rappresentanza provinciale e le relative funzioni si esprimono attraverso la stessa Associazione. Alle Rappresentanze provinciali, comunque denominate e organizzate, è conferita l'interlocuzione con il sistema istituzionale provinciale e regionale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. E' altresì facoltà delle Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza provinciale ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni. Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di territorio, è ammessa un'interlocuzione diretta dell'Associazione interessata con la regione, con adeguato coordinamento con la Rappresentanza provinciale e nazionale. Le Rappresentanze provinciali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il governo territoriale intermedio (province e regioni). In relazione al modulo organizzativo della Rappresentanza provinciale, le Associazioni di territorio costituenti sono tenute a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie a garantire massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.

Le Rappresentanze territoriali sono le Associazioni costituite in un singolo comune o comunque in una determinata area geografica. Esse sono parte integrante

della struttura di coordinamento nazionale di ADI come disciplinata nel regolamento di attuazione del presente statuto.

ART 17 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte gratuitamente dai nominati, ai quali spetta solo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dai rispettivi consigli direttivi.

Art. 18 - DIRETTORE GENERALE E AREE DI ATTIVITÀ

Qualora individuato e nominato, il Direttore generale coadiuva il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale e ne attua le disposizioni. Partecipa alle riunioni degli organi ai quali propone quanto ritiene necessario per il migliore andamento dell'associazione. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispose il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente. Può essere affiancato da un Vice Direttore generale, nominato, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione del Vice Direttore generale. Propone al Consiglio Direttivo Nazionale, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in aree di attività per le successive deliberazioni del Consiglio generale.

ART 19 - FONDO - BILANCIO - UTILI

Il fondo di ADI è costituito da:

- a. contributi di enti pubblici e privati
- b. quote di ammissione
- c. eventuali avanzi delle gestioni annuali
- d. investimenti mobiliari e immobiliari
- e. erogazioni e lasciti a favore di A.D.I.
- f. eventuali devoluzioni di beni fatte ad A.D.I.

L'Assemblea Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e la gestione economica e finanziaria del fondo.

L'organo amministrativo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione; deve essere corredato da una relazione sull'andamento ed il risultato della gestione. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART 20 - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - ESTINZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina

di un liquidatore. Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per l'estinzione si applica l'art. 27 del codice civile.

ART 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra gli associati e tra questi e la associazione relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno decise da un collegio composto da arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il presidente del collegio degli arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'associazione avrà legale, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro della parte, qualora questa non abbia provveduto entro trenta giorni dall'invio della nomina dell'arbitro della controparte da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento. Il collegio giudicherà con equità, senza formalità di procedura. La decisione sarà adottata dal Collegio con votazione a maggioranza dei propri membri; in caso di parità di voti, sarà accolta la decisione votata dal presidente del collegio. Il lodo arbitrale sarà inappellabile.

ART 22- NORME FINALI

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dettate dal codice civile in tema di persone giuridiche e, subordinatamente, in tema di società.